




ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Trasmesso tramite Raccomandata R/R

prof. P.R.C. n. 0421 del 18.05.2022

Vi



Oggetto: Violazione Norme Generali di Salvaguardia. Ingiunzione di pagamento.

Si trasmette ORDINANZA n. 03 del 18.05.2022 per violazione del punto 3.2.2 Protezione della Fauna delle Norme Generali di Salvaguardia dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei.


Nell'invitare il trasgressore a comunicare nei tempi previsti dalla L.R. 33/93 a questo Ente gli estremi di pagamento, si precisa che trascorsi trenta giorni senza che il trasgressore abbia provveduto ad obblare la sanzione o abbia prodotto ricorso, si procederà alla riscossione forzata secondo le norme previste dalla legislazione vigente.

Bacoli (Na), lì, 18.05.2022

Il Presidente

arch. Francesco Maisto





ORDINANZA n. 03 del 18.05.2022
prot. P.R.C. n. 0421 del 18.05.2022

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

VISTO la delibera del Presidente/Commissario n. 20 del 23.09.2021, con la quale il Presidente dell'Ente Parco siglava un Accordo per azioni di vigilanza dell'Area Protetta con i rappresentanti delle organizzazioni di guardia giurate ambientali N.O.E.T.A.A. e A.N.T.A.

VISTO la delibera del Presidente/Commissario dell'Ente Parco n. 22 del 02.11.2021 con oggetto: Coordinamento azioni di vigilanza e controllo dell'area protetta. Conferimento modalità di sanzione al Responsabile Amministrativo, con la quale erano approvati lo schema di "ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO", elaborato dai rappresentanti dei coordinamenti provinciali di N.O.E.T.A.A. e A.N.T.A.

ACQUISITO agli atti dell'Ente parco prot. n. 0413 del 17.05.2022 il processo verbale n° GZ/EP/05/22, prot. n. AN/NO/03/22 del 29.04.2022, emesso in pari data dalle Associazioni di Guardia Zoofila Ittica Venatorie e Ambientali N.O.E.T.A.A. e A.N.T.A., nei confronti del sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] Repubblica [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED] 47, per violazione "Norme di Salvaguardia" L.R. 33/93 avvenuta il 29.04.2022 in loc. Spiaggia Romana, Foce Centrale, Bacoli (Na).

RILEVATO che l'abuso in parola è stato commesso nel LAGO FUSARO, rientrante in ambito Zona "B" – Area di Riserva Generale Orientata e di Protezione del Parco Regionale dei Campi Flegrei, istituito con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, con definizione di perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle Norme di Salvaguardia.

DATO ATTO che il suddetto lago è anche Zona Speciale di Conservazione (ex SIC), assegnata all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei quale Soggetto Gestore a seguito di DGRC n. 684 del 30.12.2019, ZSC sulla quale vigono le Misure di Conservazione della IT 8030015 "Lago del Fusaro".

CONSIDERATO

- a. che al punto 3.2.2 Protezione della Fauna delle Norme Generali di Salvaguardia è attestato il divieto di:
"pesca negli specchi e nei corsi d'acqua, fatta salva quella con singola canna nel rispetto delle specie e dei tempi stabiliti dai calendari annuali";
- b. che il reato di cui sopra è stato compiuto da soggetto privo regolare licenza di pesca in acque interne, come risulta dal predetto verbale.

DATO ATTO

- a. che ai fini della determinazione della sanzione amministrativa da applicarsi, si è tenuto conto delle disposizioni del comma 2, art. 24, L.R. 33/93;
- b. che per detta violazione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/93, è prevista una sanzione amministrativa che va da € 258,23 a € 2.582,28 per ogni abuso commesso.

TENUTO CONTO della delibera n. 18 del 03.09.2021, con la quale il Presidente/Commissario dell'Ente attribuiva al Responsabile Amministrativo implicano l'assunzione delle responsabilità dirette derivanti della gestione ordinaria dell'Ente Parco, "in uno con il Presidente", in conformità alla DGRC n. 1217 del 23 settembre 2005.

DATO ATTO CHE, come specificato nella delibera n. 18 del 03.09.2021, per "gestione ordinaria" si intende l'assunzione diretta di tutte le responsabilità derivate delle regolari attività in capo dell'Ente, quali: la direzione degli uffici, la direzione del personale e dei servizi, il coordinamento delle varie attività del parco, azioni di





ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

vigilanza e controllo, il rilascio autorizzazioni, ordinanze, certificazioni e patrocini, raccolta dati, promozione di studi e iniziative atte ad una migliore conoscenza dell'Area Protetta, procedure d'appalto e di concorso.

VISTO la Legge 394/91.

FATTA SALVA ogni altra determinazione in merito da parte di altri Enti per la medesima violazione e a tutela degli interessi e del patrimonio gestiti da questo Ente,

STABILISCE

che la sanzione amministrativa da comminarsi nei confronti del trasgressore, per l'abuso commesso, è di € 258,23 (euroduecentocinquantotto/23).

INGIUNGE

al sig. [REDACTED] e residente in [REDACTED]
[REDACTED] il pagamento della sanzione amministrativa di complessivi € 258,23 (euroduecentocinquantotto/23), da effettuarsi mediante versamento presso:

Codice IBAN: IT80X0100003245425300109292
intestato a:
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei
Causale: *Pagamento Sanzione Amministrativa, Ordinanza n. 03 – 2022*

AVVERTE

CHE avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla notifica, da presentarsi al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Via S. Lucia 81 – Napoli ed in copia a questo Ente;

CHE trascorsi trenta giorni senza che il trasgressore abbia provveduto al pagamento della sanzione o abbia prodotto ricorso, si procederà alla riscossione forzata secondo le norme e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

CHE il responsabile del procedimento è il dott. Massimo D'Antonio, funzionario di questo Ente, tel. 081 5233870 e-mail: segreteria@parcodeicampiflegrei.it – pec: parcocampiflegrei@pec.it

Si notifici a mezzo Raccomandata A/R.

Bacoli (Na), li, 18.05.2022

Il Responsabile Amministrativo

DOTT. MASSIMO D'ANTONIO

V.to il Presidente
arch. Francesco Maisto



